TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

II Sezione bis

R.G. n°7195/2018

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Per il prof. **Raffaele Picaro**, nato a Santa Maria C.V. (CE) il 06/05/1967, C.F. PCRRFL67E06I234V, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Landolfi, C.F. LNDFBA73P26H264S e con lo stesso elettivamente domiciliato, ai fini della presente procedura, in Caserta al viale Lincoln n°233, giusta mandato in calce al presente atto (difensore che, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. e dell'art. 2 D.P.R. dell'11 febbraio 2005 n. 68, chiede di ricevere le comunicazioni al numero fax 0823/386588 e al seguente indirizzo e-mail studiolegalelandolfi@pec.giuffre.it),

CONTRO

Ministero dell'economia e delle finanze, C.F. 80415740580, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, C.F. 96402080582, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti di

Dott. Alberto Pacelli, C.F. PCLLRT45S22I145B, residente in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Avezzana Parco Lerida

Dott. Lucio Cercone, C.F. CRCLCU65T04G596T residente in Alife (CE) al P.le della Stazione n°5/B

per l'annullamento, previa sospensiva

- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1049/2018/IV, pubblicata sul sito www/giustizia-tributaria.it in data 05/06/2018 prot. n° 0439/2018, con e per la quale veniva approvata l'allegata graduatoria del concorso per la copertura di n°202 posti di Giudice tributario, con riserva di n°7 posti ai candidati in possesso del requisito di bilinguismo, di cui al bando n°06/2016, approvato con delibera n°1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n°62 del 05/08/2016, nella parte in cui il ricorrente veniva classificato al posto n°471 con l'attribuzione di punti totali 26,98 per i titoli posseduti;
- dei verbali della Commissione esaminatrice con i quali sono stati approvati gli eventuali sub-criteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati dal ricorrente, di contenuto ed estremi ignoti;
- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n.
 243/2019/IV, pubblicata sul sito www/giustizia-tributaria.it in data
 21/02/2019, con e per la quale veniva rettificata la allegata graduatoria de qua, nella parte in cui, in parziale accolgimento delle doglianze mosse in sede di autotutela e di presentazione del ricorso

Rg n°7195/2018, il ricorrente veniva classificato al posto n°388 con l'attribuzione di punti totali 28,48 per i titoli posseduti;

- della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n.
 244/2019/IV, pubblicata sul sito www/giustizia-tributaria.it in data 22/02/2019, con e per la quale veniva disposta la convocazione dei vincitori per la scelta della sede di servizio e, nello specifico, veniva convocato il ricorrente per la data del 27/03/2019;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

FATTO

Il ricorrente, Prof. Raffaele Picaro, partecipava ad un concorso, per titoli, per la nomina di n°202 giudici tributari, di cui al bando n°06/2016, approvato con delibera n°1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n°62 del 05/08/2016. In pedissequa ottemperanza alle indicazioni dettate dal succitato bando, il ricorrente presentava formale domanda di partecipazione per la predetta procedura indicando nella stessa i titoli culturali e di servizio posseduti alla data di proposizione dell'istanza. Come già evidenziato, il bando *de quo* prevedeva la messa a concorso di n°202 posti di giudice tributario (dei quali n°7 riservati ai candidati in possesso del requisito di bilinguismo). Per la selezione dei candidati, il bando prevedeva esclusivamente la valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione, alla stregua della Tabella E allegata al decreto legislativo n°545/1992 contenente *Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie* (si veda pubblicazione su *www/giustizia-tributaria.it/concorsi del 12/09/2016* versata in atti). La predetta tabella (allegata al ricorso Rg n°7195/2018)

prevedeva differenti punteggi per titoli di servizio (A: Magistrato onorario o equiparato; B: Attività professionali; C: Docente; D: Dipendente dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche; E: Attività alle dipendenze di terzi; F: Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali) e titoli accademici e di studio (G: dottorato di ricerca o libera docenza; abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado in materie giuridiche ed economiche ed in ragioneria tecnica; abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado; abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista). All'esito della valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione, il ricorrente si collocava al posto n°471 in graduatoria con punti totali 26,98 con la seguente specifica: A: 0 punti; B: 7,50 punti; C 4,00 punti; D: 9,48 punti; E: 0 punti; F: 2,00 punti; G: 4,00 punti. Risultando tale valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente del tutto erronea e fuorviante e tale da rendere illegittimi i suindicati provvedimenti, il Prof. Picaro adiva Codesto Ecc.mo Tribunale chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, degli stessi. Il ricorso, ritualmente notificato in data 14/06/2018, iscritto a ruolo in pari data, veniva contrassegnato da numero di ruolo 7195/2018 ed assegnato alla II Sezione bis di Codesto On.le Tribunale. Nelle more del giudizio, l'amministrazione convenuta, con provedimento prot. n°0000591 del 16/01/2019 (che si versa in copia) accoglieva parzialmente l'istanza di annullamento in via di autotutela presentata dal ricorrente in data 23/07/2018. All'esito di tale parziale accoglimento, il Prof. Picaro si vedeva riconosciuto, per i titoli posseduti, il punteggio totale di 28,48 che lo colloca, tra i vincitori, al posto n°388. Successivamente, con delibera n°243/2019/IV, pubblicata in data 21/02/2019, il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria rettificava la graduatoria precedentemente approvata e, con delibera

n°244/2019/IV, pubblicata in data 22/02/2019, convocava i vincitori per la scelta della sede di servizio. Come detto, nella graduatoria riformulata, il ricorrente, in virtù del punteggio riconosciutogli (28,48) veniva collocato, tra i vincitori, al posto n°388. Tali provvedimenti devono ritenersi illegittimi in via derivata per l'illegittimità di tutti gli atti e/o provvedimenti già impugnati con il ricorso rg n°7195/2018. Orbene, fermo restando tutto quanto dedotto ed eccepito con il ricorso introduttivo rg n°7195/2018, si ritiene che la valutazione dei titoli posseduti dal prof. Picaro operata, anche a seguito della detta rettifica, ai sensi del bando n°06/2016, approvato con delibera n°1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n°62 del 05/08/2016, dalla convenuta amministrazione risulti del tutto erronea e fuorviante e tale da rendere illegittimi i provvedimenti impugnati in sede di introduzione del giudizio rg n°7195/2018 e quelli impugnati in questa sede, dei quali si chiede l'annullamento, previa sospensiva, per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI DI DIRITTO

1) Violazione e falsa interpretazione dell'art. 3 comma 2 del bando di concorso n°06/2016, approvato con delibera n°1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G.U. n°62 del 05/08/2016, e della Tabella E allegata al decreto legislativo n°545/1992 contenente *Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie. Eccesso di potere, sviamento, travisamento.*

Come già evidenziato nella premessa in fatto, il Prof. Raffaele Picaro impugna la graduatoria del concorso *de quo* nella parte in cui viene operata una erronea valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione alla selezione. Tale erronea valutazione, come qui di seguito sarà meglio evidenziato, ha determinato la collocazione del Prof. Picaro in una posizione in graduatoria (prima al n°471 e, successivamente all'accoglimento parziale della

istanza in via di autotutela, al n°388) sensibilmente peggiore a quella cui, in base ai titoli posseduti, avrebbe diritto il ricorrente. Prendendo in considerazione il bando di concorso, lo stesso, per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, richiamava e rinviava espressamente al decreto legislativo n°545/1992 ed alla allegata Tabella E contenente Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie. La suddetta tabella riepilogativa dei punteggi, tra i titoli di servizio, annovera le attività professionali, tra le quali risulta compresa la figura del dottore commercialista. Al candidato in possesso di tale titolo, come il ricorrente, la Tabella E assegnava un punteggio di 0,50 punti per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Orbene, leggendo la graduatoria del concorso de quo, anche all'esito della rettifica apportata in data 21/02/2019, si evince che al Prof. Picaro, relativamente al punto B (ndr. Titoli di servizio – attività professionali), è stato riconosciuto un punteggio di 7,50 punti. Il predetto punteggio, tuttavia, alla luce dei criteri fissati dalla richiamata Tabella E, risulta palesemente errato dal momento che per i diciannove anni di professione di dottore commercialista esercitata dal ricorrente (ossia dal 10/04/1997 al 22/09/2016. Iscrizione n°829 Sez. A del 09/04/1997 Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del tribunale di Santa Maria C.V., come da allegata domanda di partecipazione al concorso) a quest'ultimo avrebbe dovuto essere assegnato un punteggio di 9,50 punti (risultante dalla moltiplicazione di 0,50 x 19 anni). La richiamata Tabella E, inoltre, tra i titoli di servizio annoverava la qualifica di Docente (cfr. punto C delle valutazioni inserite in graduatoria). In tale ambito, ex plurimis, rientrano il titolo di ricercatore e quelli di assistente, contrattista, borsista o assegnista in Università. Al candidato in possesso della qualifica di ricercatore, la tabella medesima attribuisce un punteggio di 0,50 punti per

anno o frazione di anno superiore a sei mesi, mentre a chi era in possesso del titolo di assistente, contrattista, borsista o assegnista in Università, veniva riconosciuto un punteggio di 0,25, sempre per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Anche relativamente a tali voci risulta erronea la valutazione dei titoli indicati dal ricorrente in sede di proposizione della domanda di partecipazione, ossia quello di ricercatore (dal 01/11/2000 al 30/10/2016 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Giurisprudenza. Via Mazzocchi 5 Palazzo Melzi Santa Maria C.V.) e quello di borsista in università (dal 01/11/1996 al 31/10/1999 presso la medesima Università, oggi denominata Università della Campania, Luigi Vanvitelli). Dalla lettura della graduatoria, si evince che per il richiamato punto C erano stati attribuiti al ricorrente punti 4,00. In seguito alla rettifica, invece, venivano riconosciuti 0,50 punti. Tale valutazione appare ictu oculi del tutto erronea dal momento che al ricorrente avrebbe dovuto essere attribuito un punteggio di 8,00 per il titolo di ricercatore (ossia 0,50 x 16 anni) e di 0,75 per il titolo di borsista in università (0,25 x 3 anni). Il totale, dunque, è pari a 8,75 punti, a fronte dei 0,50 riconosciuti. Sul punto, va sottolineato come l'amministrazione convenuta, nella nota con la quale accoglieva parzialmente l'istanza di autotutela avanzata dal Prof. Picaro, sia caduta in un palese errore dal momento che afferma che l'attività di borsista dal 01/01/1996 al 31/10/1999 non matura punteggio in quanto è completamente sovrapposta all'attività di dipendente pubblico. Orbene, tale affermazione è del tutto errata se è vero, come è vero, che dalla lettura delle Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno Bando n°6/2016 – dal verbale del 23/05/2017 della Commissione esaminatrice Bando 6/2016 - al punto n°3 si legge chiaramente che non possono essere valutate più attività contemporanee, comprese nella stessa

categoria professionale della Tabella E. Ebbene, non sfuggirà all'Ill.mo Collegio il fatto che, a mente della richiamata Tabella E, l'attività di borsista rientra nella categoria delle Docenze e, quindi, nulla c'entra con l'attività di dipendente pubblico prestata dal ricorrente. Relativamente al parziale accoglimento dell'istanza di autotutela, inoltre, va sottoposta all'On.le Collegia una ulteriore, rilevante, circostanza che dimostra, senza tema si smentita, la illegittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione convenuta. Nell'accogliere parzialmente, infatti, le doglianze mosse dal prof. Picaro, la convenuta amministrazione afferma che nel corso dell'istruttoria si è riscontrato che i dati relativi all'attività di sindaco in società di capitali e all'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari di II fascia in diritto privato non erano stati correttamente inseriti nel database e perciò il punteggio era risultato erroneo. L'attività di amministratore e sindaco in società di capitali, comprese nella stessa categoria professionale F, risulta ora valutata in punti 5,00 anziché 2 e l'abilitazione di cui sopra consegue punti 2,00 (a fronte di 0 precedentemente riconosciuto). Continua la convenuta amministrazione affermando che, a seguito della integrazione per l'attività di cui alla categoria F (sindaco in società di capitali), diminuisce il periodo di valutabilità dell'attività di ricercatore (categoria C1), ridotto al solo periodo di 10 mesi non sovrapposto né alla attività di dipendente pubblico, né a quella di sindaco in società di capitali. Da quanto riportato appare in maniera grossolana l'errore di fondo in cui incorre l'amministrazione odierna convenuta che continua a sovrapporre attività non facenti parte della stessa categoria professionale di cui alla Tabella E. Non è possibile, infatti, diminuire il punteggio di ricercatore (Categoria C) per sovrapposizione con l'attività di dipendente pubblico (Cat. D) o a quello di sindaco di società di

capitali (Cat. F). Per lo stesso motivo non può non ritenersi errato il ragionamento della convenuta amministrazione laddove afferma che l'attività di commercialista (B5) è sovrapposta a quella di dipendente pubblico (D1) per cui per il periodo in cui la stessa è contemporanea a quella di dipendente pubblico in qualità inferiore a primo dirigente il punteggio di B5 è attribuito per intero e quello di D1 al 50%; nel periodo in cui è contemporanea all'attività di dirigente, che prevede l'esclusività del servizio, la professione di commercialista non viene valutata sia per l'inammissibilità del part-time per la figura del dirigente, sia per il punteggio uguale o deteriore che conseguirebbe applicando nei suoi confronti la disciplina vigente per il dipendente di qualifica inferiore. Tale modalità di conteggio dei titoli posseduti è, come già detto, contraria alla Tabella E allegata al decreto legislativo n°545/1992 contenente Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie ed alla stessa Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno Bando nº6/2016 - dal verbale del 23/05/2017 della Commissione esaminatrice Bando 6/2016, richiamata da parte avversa nella nota prot. n°0000591 del 16/01/2019, con la quale veniva accolta parzialmente l'istanza avanzata in via di autotutela dal Prof. Picaro. Al punto n°3 della detta Analisi, infatti, si ripete, si legge chiaramente che non possono essere valutate più attività contemporanee, comprese nella stessa categoria professionale della Tabella E. Ad ogni buon conto, va sottolineato il fatto che il ricorrente, dal 21/06/2010, ha ricoperto la qualifica di Direttore Generale della Provincia di Caserta laddove è stato assunto con contratto di individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di diritto privato e, dalla medesima data, è stato collocato dalla Seconda

Università degli studi di Napoli in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n°382/80 (*ved. documentazione che si versa in atti*).

Alla luce di quanto fino ad ora riportato, pertanto, appare in maniera chiara ed evidente che, anche a seguito dell'accoglimento parziale delle doglianze mosse dal ricorrente, il punteggio totale riconosciuto allo stesso in sede di formazione della graduatoria coì come rettificata dalla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 243/2019/IV, pubblicata sul sito www/giustizia-tributaria.it in data 21/02/2019 che si impugna in questa sede, (pari, si rammenti, a 28,48) è del tutto improprio. A seguito della rettifica della graduatoria, infatti, il Prof. Picaro è passato dal punteggio di 26,98 a quello di 28,48. Tale nuovo punteggio, come visto, è risultato dal riconoscimento di punti 3 nella categoria F (laddove è passato da 2,00 a 5,00) e di punti 2 nella categoria G (laddove è passato da 4,00 a 6,00). Contestualmente, però, nella categoria C, dove in precedenza gli era stato riconosciuto un punteggio pari a 4,00, a seguito della rettifica, gli è stato attribuito il punteggio di 0,75. Alla luce di tutte le argomentazioni sopra riportate, al ricorrente dovrebbe essere attribuito il punteggio complessivo di 38,73, determinato dai seguenti, singoli, punteggi: Cat A: 0 punti; Cat. B: 9,50; Cat. C: 8,75; Cat. D: 9,48; Cat. E: 0 punti; Cat. F: 5,00; Cat. G: 6,00. Applicando il nuovo punteggio alla graduatoria rettificata pubblicata in data 21/02/2019, il ricorrente risulterebbe classificato non al posto 388, bensì alla posizione n. 104.

Evidenti, dunque, appaiono le violazioni del bando di concorso con conseguente, necessitata, declaratoria di illegittimità dei provvedimenti in questa sede impugnati.

Sulla richiesta di sospensiva.

Ai fini cautelari, per quel che concerne il *fumus boni iuris* si opera espresso ed integrale rinvio ai motivi di diritto precedentemente sviluppati; in merito al *periculum in mora*, va da sé che l'accoglimento del presente gravame determinerebbe la collocazione del ricorrente in una posizione in graduatoria sensibilmente migliore rispetto a quella attuale con concrete possibilità di scegliere una sede di servizio più prestigiosa ed anche più vicina alla propria residenza. Di contro, nelle more del giudizio, permanendo nella posizione, ingiustamente, attribuitagli, il ricorrente, seppur vincitore, si troverebbe nelle ultime posizioni utili e avrebbe una limitata possibilità di scelta della sede di servizio. Alla luce di ciò, si impone l'adozione di una misura cautelare finalizzata a collocare nella giusta posizione di graduatoria il ricorrente e/o che imponga alle Amministrazioni convenute una rivalutazione dei titoli come indicata in narrativa.

Tutto ciò premesso il prof. Raffaele Picaro, *ut supra* rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito contrariis reictis:

- in via cautelare: disporre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati;
- condannare, in ogni caso, parte soccombente al rimborso delle spese
 e onorari di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore ed alla

restituzione del contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo

del presente processo ammontante ad € 650,00, ai sensi e per gli

effetti della vigente normativa.

Si dichiara che per il presente processo è dovuto il contributo unificato nella

misura di € 650,00.

Caserta/Roma lì 20 marzo 2019

Avv. Fabio Landolfi

12